

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22/03/2022

AREA TECNICA

OGGETTO: ADESIONE A SOCIETA' SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. - "S.I.ECO: SRL" - ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Gazzada Schianno, con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 15/07/1993, aderiva al Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, ente strumentale costituito ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 267/2000 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- a seguito della trasformazione - ai sensi dell'art.115, comma 7-bis, del D.Lgs. 267/2000, del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, veniva costituita la soc. COINGER srl, società a responsabilità limitata di diritto privato interamente partecipata da Enti locali, destinata *"alla gestione dei servizi pubblici locali e relative reti e impianti ed attività complementari nel territorio dei soci, cercando di raggiungere la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste"* ed, in particolare, *"i servizi ambientali e di igiene urbana, ivi compresa la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi"*;
- il Comune di Gazzada Schianno, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 19/10/2013, ha stabilito di partecipare alla soc. COINGER srl e, contestualmente, aveva disposto l'affidamento diretto alla stessa COINGER srl del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- il Comune di Gazzada Schianno, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 07/11/2019, non approvava il progetto di tariffa puntuale di bacino come proposto dalla soc. Coinger srl, avviando un iter di confronto e sviluppo, su ampia scala, verso forme alternative di gestione dei rifiuti;
- il Comune di Gazzada Schianno, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 31/03/2021 procedeva a recedere dalla soc. COINGER srl;
- con lettera raccomandata via PEC in data 01/04/2021 prot.2157 il Sindaco di Gazzada Schianno comunicava alla soc. COINGER srl di
" ...
a) *recedere, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, con effetto a far data dal 31 dicembre 2021, dal contratto di servizio tra noi sottoscritto in data 21.07.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 dello stesso;*
b) *recedere dalla società Coinger S.r.l., con effetto "dopo 180 giorni" dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 dello statuto sociale di Coinger S.r.l.*
...";
- a far data dal 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 il Comune, nell'ottica di dare continuità al servizio di igiene ambientale ha affidato, dopo regolare gara ad affidamento diretto, alla soc. Iseda srl - con sede in via Miniera Mintini a Aragona (AG) - il servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti da effettuarsi sul territorio;

ATTESO che:

- l'attuale quadro normativo relativo all'organizzazione e alla gestione del servizio di igiene urbana è piuttosto complesso a seguito di varie stratificazioni normative che si sono susseguite nel tempo;
- l'art.3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, in ottemperanza a quanto enunciato dall'art.200 del D.Lgs. 152/2006, ha disposto un'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, da definirsi, a cura delle Regioni e delle Province Autonome, di norma non inferiore a quella del territorio provinciale;
- l'individuazione degli ambiti doveva essere effettuata entro il 30/06/2012, fermi restando quelli già previsti in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla presente disposizione normativa;
- la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.200, comma 7, del D.Lgs 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, dando compito ai singoli Enti Locali di provvedere all'affidamento in esclusiva, del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali e provinciali;
- l'aggregazione di più soggetti al fine di ottenere maggiore economicità ed efficienza del servizio di igiene ambientale, nello specifico, è comunque realizzabile mediante l'autonoma iniziativa degli Enti Locali confermato altresì dall'art.19, comma 1, lett. f), del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 che riconosce tra le funzioni fondamentali dei Comuni *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'affidamento in concreto del servizio di igiene urbana deve avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;
- l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Cassano Magnago n.66 del 19/12/2005 è stata costituita la Società "SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l." (in forma abbreviata "S.I.ECO" o la "Società"), con sede legale in Cassano Magnago, via Bonicalza n.138/C;
- S.I.ECO è una società a capitale interamente pubblico, la cui composizione è attualmente la seguente:
 - 1) Comune di Cassano Magnago titolare di una partecipazione pari al 38,72% del capitale sociale (nominali € 20.750,00);
 - 2) Comune di Castellanza, titolare di una partecipazione pari al 26,60% del capitale sociale (nominali € 14.259,00);
 - 3) Comune di Cairate, titolare di una partecipazione pari al 14,82% del capitale sociale (nominali € 7.941,00);
 - 4) Comune di Caronno Varesino, titolare di una partecipazione pari all'8,94% del capitale sociale (nominali € 4.790,00);
 - 5) Comune di Lonate Ceppino, titolare di una partecipazione pari all'8,52% del capitale sociale (nominali € 4.562,00);
 - 6) Comune di Castelseprio, titolare di una partecipazione pari al 2,40% del capitale sociale (nominali € 1.286,00);
- le quote societarie sono ripartite tra i Comuni soci in proporzione al rispettivo numero di abitanti;

RILEVATO che:

- come emerge dalla lettura dello Statuto, l'oggetto sociale di S.I.ECO è circoscritto alla gestione dei servizi di igiene ambientale;

- i Comuni soci hanno affidato alla citata Società la gestione del servizio di igiene urbana mediante lo strumento dell'*in-house providing*, sussistendo i requisiti richiesti sia dall'art.16 del D.Lgs. 175/2016 (cd Decreto Madia) sia dall'art.5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti);
- nel settore del servizio di igiene urbana la soc. S.I.ECO ha maturato un'esperienza pluriennale con significativi risultati sia in termini di efficienza e di qualità del servizio sia in termini di fatturato;
- il bacino di utenza è attualmente di oltre 53.588 mila abitanti;

CONSIDERATO che

- l'art.4 del Decreto Madia, rubricato "*finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", al comma 1 stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".
Tuttavia, il successivo comma 2, precisa che "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento 1;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- il Decreto Madia non vieta, quindi, di per sé l'acquisizione di nuove partecipazioni, purché ciò avvenga al fine di perseguire le finalità di cui al sopra citato art.4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che l'acquisizione di una partecipazione nella soc. S.I.ECO srl appare funzionale all'esercizio, coordinato e congiunto, con altri Enti Locali limitrofi, del servizio di igiene ambientale ed è, pertanto, perfettamente conforme al dettato normativo, anche nell'ottica di un incremento dell'efficienza e dell'economicità nello svolgimento delle attività di pubblico interesse;

DATO ATTO altresì che

- in data 29/11/2021 i Comuni soci hanno approvato il nuovo testo della "*Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e locali e per l'esercizio sulla Società S.I.ECO S.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali*";
- ai sensi dell'art.4 della sopra citata Convenzione, l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale - organo costituito al precipuo fine di consentire a ciascun Comune socio di esercitare sulla Società il cd. "*controllo analogo congiunto*", come richiesto dalla normativa vigente - deve esprimere il proprio espresso consenso in ipotesi di ingresso di nuovi soci nella Società, i quali dovranno aderire per piena e integrale accettazione alla Convenzione, mediante relativa sottoscrizione;
- il successivo art.11 chiarisce l'iter di approvazione, prevedendo espressamente che "*La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale di cui ai precedenti artt.4 e 5. Sull'ammissione dell'Ente Locale richiedente delibera l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2, l'Ente Locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente Locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti Locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno*";

- l'Ente Locale - con coeva Delibera di Consiglio Comunale - deve provvedere ad affidare alla Società il servizio di igiene ambientale mediante lo strumento dell'*in house providing*, sussistendone i relativi presupposti nonché ad approvare:
 - * la "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e locali e per l'esercizio su SIECO di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali";
 - * le clausole, le condizioni e i patti ivi contenuti e ad uniformarsi ad essi;
 - * a bozza di Contratto di Servizio, da perfezionarsi con S.I.ECO, con la quale verranno disciplinate le concrete modalità di espletamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di riferimento;

VISTA la Relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012/179/2012, redatta dal dott. Alessandro Amici - opportunamente incaricato dell'attività di supporto al RUP nella definizione del nuovo servizio di igiene urbana - depositata agli atti dell'Ente al prot. n.1982 del 16/03/2022, e fatta propria dall'arch. Giuseppe F. Capellini - Responsabile dell'Area Tecnica - che ha condiviso nella stesura sia i metodi che le risultanze, e le conclusioni contenute in essa dalle quali si evince che la scelta dell'affidamento in house alla società prescelta risulta rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto altresì delle peculiari caratteristiche del territorio comunale;

CHIARITO che la scelta dell'istituto *in house providing* risulta pertanto, sotto il profilo dell'opportunità, la migliore perseguibile;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 22/02/2022 con la quale l'Ente esprimeva manifestazione di interesse all'assunzione di una partecipazione nella società S.I.ECO srl, trasmessa con pec 1590 del 04/03/2022 all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale della società, organo competente alla disamina della richiesta di ingresso;

RILEVATO che l'ufficio di Coordinamento, nella riunione tenutasi lo scorso 08/03/2022, e la seguente assemblea di SIECO, hanno autorizzato l'Amministratore Unico ad aumentare le quote societarie, esprimendo inoltre il gradimento per l'entrata nella compagine societaria del Comune di Gazzada Schianno, come da nota del 18/03/2021 pervenuta al prot.2103 del 21/03/2022;

RILEVATO che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il D.Lgs. 19/08/2016 n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16/06/2017 n.100 ed in particolare:

- l'art.2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo Decreto si intendono per:
 - * «controllo»: la situazione descritta nell'art.2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - * «controllo analogo»: la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - * «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art.5, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
 - * «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - * «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- * *«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;*
- * *«società»: gli organismi di cui al Titolo V del Libro V del Codice Civile;*
- * *«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;*
- * *«società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da Amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;*
- * *«società in house»: le società sulle quali una Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;*
- l'art.3 recante *“Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”*, comma 1, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'art.4 recante *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - * *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - * *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- l'art.5 recante *“Oneri di motivazione analitica”*, il quale prevede:
 - * *al comma 1, che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art.4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;*
 - * *al comma 2, che l’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;*
 - * *al comma 3, che l’Amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;*
- l'art.7 recante *“Costituzione di società a partecipazione pubblica”*, il quale prevede:
 - * *al comma 1, che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di una Amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale;*
 - * *al comma 2, che l’atto Deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’art.5, comma 1;*
- l'art.8 recante *“Acquisto di partecipazioni in società già costituite”*, il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l’acquisto da parte di una Amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’art.7, commi 1 e 2;

ATTESO che:

- il sopraccitato D.Lgs. 175/2016 è stato emanato in attuazione dell’art.18 della Legge Delega 07/08/2015 n.124;
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.251 del 25/11/2016, ha pronunciato declaratoria di incostituzionalità della Legge 24/2015, ed in particolare dell’art.18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7);

- il paragrafo nove della sopraccitata Sentenza afferma che *“Le pronunce di illegittimità Costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della Legge n.124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*;
- alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta che ha portato all’espunzione della Legge di delegazione dall’ordinamento - nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale collaborazione, ex artt.5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di error in procedendo non avendo *“il Governo avviato le procedure inerenti all’intesa con Regioni ed enti locali nella sede della Conferenza unificata”* (paragrafo 8.1 della Sentenza della Corte costituzionale) - la declaratoria di incostituzionalità è stata perimetrata con *“salvaguardia”* delle disposizioni attuative, tra le quali quelle oggetto della presente delibera, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di una *“sanatoria”* ex post dell’anzidetto error in procedendo ovvero nell’ipotesi di *“soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”* (paragrafo nove);
- a seguito della Sentenza n.251/2016 della Consulta, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17/02/2017, ha adottato in via preliminare uno schema di Decreto recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 175/2016;
- nella seduta della Conferenza Unificata del 16/03/2017 è stata raggiunta l’Intesa che il Governo si è impegnato a recepire nell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;
- pertanto, le sopraccitate disposizioni del D.Lgs. 175/2016 risultano ad oggi vigenti;

CONSIDERATO che si ritiene proporzionato acquisire una quota di azioni della società pari a n.4581 (abitanti al 15/03/2022) per una spesa complessiva di € 4.581,00 pari al valore delle quote in virtù dell’attuale patrimonio netto della società, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in S.I.ECO srl;
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell’esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all’acquisizione;
- dell’assenza di una politica societaria orientata alla produzione di utile da distribuire ai soci, commisurata al numero delle quote possedute;

RITENUTO pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale della soc. S.I.ECO srl di Cassano Magnago, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n.4581 azioni, per una spesa complessiva di € 4.581,00;

CONSIDERATO che si ritiene di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla stessa società in house S.I.ECO srl di Cassano Magnago, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida n.7 di ANAC aggiornate con Determinazione n.951 del 20/09/2017;
- l’art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 - convertito nella Legge 221/2012;

VISTO il già richiamato D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- l’art.16 recante *“Società in house”*, che prevede:
 - * *al comma 1, che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di Legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di una influenza determinante sulla società controllata;*
 - * *al comma 2, che ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a) gli Statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’art.2380-bis e dell’art.2409-novies del Codice Civile;

- b) gli Statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'Ente o agli Enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art.2468, terzo comma, del Codice Civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art.2341-bis, primo comma, del Codice Civile;
- * al comma 3, che gli Statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO, inoltre, il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (cd “Codice degli appalti”), ed in particolare:

- l'art.5 recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” il quale prevede:
 - * al comma 1, che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una Amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - * al comma 2, che una Amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- l'art.192 recante “Regime speciale degli affidamenti in house” il quale prevede:
 - * al comma 1, che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato art.5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'Ente strumentale;
 - * al comma 2, che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le Stazioni Appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE, altresì, le Linee guida n.7 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.192

del D.Lgs. 50/2016” approvate dall’ANAC con Determinazione n.951 del 20/09/2017, che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art.192, comma 1, del Codice delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art.5 del Codice, ed in particolare a cui si rimanda per una puntuale disamina degli artt.3-4-5-6-9;

VISTO ulteriormente il D.L. 18/10/2012 n.179, convertito nella Legge 17/12/2012 n.221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, ed in particolare l’art.34 recante “*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*”, il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO, pertanto, che all’esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

- 1) assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
- 2) lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- 3) esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’Atto Costitutivo, dello Statuto o di appositi patti parasociali;
- 4) oltre l’80% delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci;
- 5) valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- 6) affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house S.I.ECO srl, così come dettagliatamente illustrato nella relazione “*ex articolo 34*” - allegato sub A alla presente delibera - e di seguito sintetizzata:

- 1) con riferimento all’assenza di capitali privati, si veda principalmente l’art.6 dello Statuto della Società recante “*Partecipazione*”, il quale afferma espressamente che “*possono essere soci soltanto Enti pubblici territoriali che si avvalgono della Società per lo svolgimento dei servizi*”;
- 2) con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l’art.2 dello Statuto della Società recante “*Oggetto sociale*”, il quale afferma che la società ha per oggetto l’esercizio delle attività comprese nella gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, con particolare riferimento al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che costituisce una fondamentale finalità istituzionale del Comune;
- 3) con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l’art.17 bis dello Statuto recante “*Controllo analogo congiunto*”, il quale prevede che gli Enti pubblici soci esercitano sulla Società il controllo richiesto dall’ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, dettata per le Società in house, mediante l’Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali come attribuiti dallo Statuto;

- la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi comunali;
- 4) con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa dalla soc. S.I.ECO srl a ed acquisita al protocollo comunale n.1192 del 17/02/2022;
- 5) con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house si veda, per le motivazioni analitiche, la Relazione di cui al successivo punto, ed il progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti presentato dalla soc. S.I.ECO srl acquisito al protocollo comunale n.1192 del 17/02/2022, da cui risulta:
 - la garanzia della conferma del sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, che si ritiene essere quello più opportuno;
 - una serie di miglioramenti nell'organizzazione del servizio;
 - un costo inferiore rispetto al mercato attuale, definito dalla comparazione tra la proposta tecnica economica della soc. S.I.ECO srl e la convenzione di Sesto Calende;
- 6) con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012, allegato sub A alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) con riferimento all'avvenuta richiesta di iscrizione all'elenco delle società in house trasmessa ad ANAC dalla soc. S.I.ECO srl in data 16/07/2019 in fase di istruttoria dal 25/11/2019 e in corso di aggiornamento a seguito delle modifiche Statutarie richieste dall'Autorità medesima;

RILEVATO che:

- la soc. S.I.ECO srl, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una missione volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;
- la predetta relazione ex art.34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo della soc. S.I.ECO srl nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- la relazione di cui sopra dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo della soc. S.I.ECO srl risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di mercato, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società presso altri Comuni vicini a Gazzada Schianno;
- la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- la gestione del servizio pubblico di cui trattasi tramite la società in house S.I.ECO srl consente di confermare il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, rilevata la particolare esperienza della società in tale modalità, che si ritiene particolarmente efficace che raggiunge una percentuale di raccolta differenziata che supera il 79%;
- verranno apportati dei miglioramenti nell'organizzazione del servizio, come:
 - * l'attuazione di una serie di campagne di informazione e formazione per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale sui temi della corretta gestione dei rifiuti e sulle modalità di raccolta che verranno attuate nel corso dell'affidamento;
 - * l'attivazione di una serie di controlli mirati;
 - * la gestione totale del Centro di Raccolta di via san Francesco d'Assisi, con l'informatizzazione degli ingressi con riconoscimento dell'utente tramite tessera sanitaria o badge;
 - * la riorganizzazione del Centro di Raccolta a garanzia di un miglioramento del servizio per il Comune;
 - * l'eliminazione del sacco indifferenziato e l'introduzione di un "contenitore indifferenziato" dotato di Rfid2 per una migliore differenziazione dei rifiuti;

- * la sostituzione della raccolta degli imballaggi in plastica con la raccolta del multimateriale leggero (imballaggi in plastica e lattine in alluminio e/o banda stagnata);
- la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione della peculiarità del servizio, in quanto deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini; da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità; è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo;

RITENUTO pertanto che l'affidamento alla soc. S.I.ECO srl rappresenta la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art.13, comma 25 bis, del D.L. 23/12/2013 n.145, convertito in Legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, della Legge 21/02/2014 n.9 secondo cui *"gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art.34, commi 20 e 21, del Decreto Legge 18/10/2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n.221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio"*;

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- 1) lo Statuto della soc. S.I.ECO srl adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 sottoscritto con Atto rep. n.64545 racc. n.32432 (allegato alla presente Delibera sub "B"), del 31/01/2022 a rogito Notaio avv. Fabio Autieri, con studio in Novara;
- 2) la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla soc. S.I.ECO srl di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (allegato alla presente delibera "sub C");
- 3) il Contratto di servizio tra il comune di Gazzada Schianno e la soc. S.I.ECO srl per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti (allegato alla presente delibera "sub D");

PRESO ATTO che la soc. S.I.ECO srl, come peraltro risultante dalle dichiarazioni della società, come da dichiarazione del 18/03/2021 pervenuta al prot. n. del 21/03/2022;:

- nel triennio 2019/2020/2021 ha conseguito un fatturato medio superiore ad € 500.000,00;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO che, fermo restando le scadenze previste dalla normativa vigente, si ritiene opportuno stabilire quale termine di durata dell'affidamento l'anno 2029, in quanto tale scadenza è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione del servizio, che necessita di strutture ed investimenti;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della soc. S.I.ECO srl ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01/04/2022;

VISTO l'art.42 recante *"Attribuzioni dei consigli"*, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

PRESO ATTO che:

- lo schema del presente Atto Deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016 "*T.U. in materia di società a partecipazione pubblica*", mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per cinque giorni consecutivi;
- entro la scadenza fissata alle ore 18.00 del giorno 28/03/2022 non risultano/risultano pervenute osservazioni;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub F) alla presente Delibera;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

- 1) di RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di ADERIRE al capitale della soc. S.I.ECO srl con sede a Cassano Magnago (VA), attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n.4581, per una spesa complessiva di € 4.581,00;
- 3) di AFFIDARE in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house S.I.ECO srl di Cassano Magnago (VA);
- 4) di STABILIRE che l'affidamento del servizio avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01/04/2022 e fino al 31/03/2029;
- 5) di STABILIRE che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui al "*progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani*" presentato dalla soc. S.I.ECO srl ed acquisito al protocollo comunale n.1192 del 17/02/2022 così come indicato nel contratto di servizio allegato sub E) alla presente Delibera, e per un importo annuale presuntivo di € 337.231,06 oltre all'IVA 10%;
- 6) di APPROVARE i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:
 - a) la relazione tecnico economica per l'espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani redatta ai sensi dell'art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 (All. sub A), che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo della soc. Sieco srl e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 - b) il vigente Statuto della soc. S.I.ECO srl contenente gli adeguamenti apportati in recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 - in modifica dello statuto vigente - Rep 64545/32432 del 31/01/2022 (All. sub B);
 - c) la "*Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società S.I.ECO SRL di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali*" (All. sub C);
 - d) il Contratto di servizio (All. sub D);
- 7) di STABILIRE che si potranno apportare al testo del presente atto modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori ed alla comune definizione del provvedimento;
- 8) di PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile, allegato sub. E) alla presente deliberazione;
- 9) di DARE ATTO che:
 - lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016 "*T.U. in materia di società a partecipazione pubblica*", mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per cinque giorni consecutivi;
 - entro la scadenza fissata alle ore 18.00 del giorno 28/03/2022 non risultano/risultano pervenute osservazioni;
- 10) di DARE MANDATO ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente Deliberazione, inerenti e conseguenti;
- 11) di DISPORRE le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
 - alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;
 - all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ARERA;

- all'Osservatorio per i Servizi Pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";
- all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

DELIBERA

Di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di proseguire senza soluzione di continuità il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, pulizia strade comunali e gestione del Centro di Raccolta.

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 3 DEL 22/03/2022

OGGETTO: ADESIONE A SOCIETA' SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. -
"S.I.ECO: SRL" - ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto CAPELLINI GIUSEPPE FRANCESCO, nella sua qualità di Responsabile dell'AREA TECNICA, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 esprime sulla presente proposta di deliberazione il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Gazzada Schianno,
22/03/2022

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA
CAPELLINI GIUSEPPE FRANCESCO
(Parere Sottoscritto Digitalmente)

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 3 DEL 22/03/2022

OGGETTO: ADESIONE A SOCIETA' SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. - "S.I.ECO: SRL" - ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Brenna Angela, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 esprime sulla presente proposta di deliberazione il proprio parere favorevole di regolarità contabile.

Motivazione:

Gazzada Schianno, 22/03/2022

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
BRENNANGELA
(Parere Sottoscritto Digitalmente)